MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente l'assegnazione di indennità di rincaro ai dipendenti dello Stato e ai docenti elementari e alle maestre delle Case dei bambini

(del 9 ottobre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

INDENNITA' DI RINCARO

Le Associazioni del personale dello Stato e dei docenti chiedono, con ripetute istanze, l'adeguamento degli stipendi in relazione all'aumentato costo della vita. Infatti, gli indici più importanti dei prezzi dichiarano un aumento del costo della vita. In maggio si è manifestato un forte aumento che continuò, anche se indebolito, fino in settembre.

L'indice dei prezzi dei beni di consumo, (agosto 1939 = 100), che era salito in quest'ultimi anni fino al 173,6, si mantenne fino in aprile leggermente al disotto di questa quota, raggiunta alla fine 1955. In maggio, in seguito all'aumento del prezzo del latte e dei suoi derivati e alla nuova determinazione dell'indice degli affitti, raggiunse il 175, in luglio il 175,6, in agosto il 176,2 e a fine settembre il 176,5.

L'aumento del costo della vita a contare dall'ottobre 1955 sino ad oggi è dovuto all'aumento del prezzo dei prodotti alimentari (1,6 %), degli affitti (2,5 %) e delle materie combustibili (2,4 %). I prezzi relativi agli altri gruppi di merce variarono in minima misura. Si notò anzi una leggera diminuzione dei prezzi concernenti l'abbigliamento, che influì in modo insensibile sull'andamento generale.

L'ulteriore sviluppo del costo della vita sarà determinato dal prezzo dei prodotti alimentari e degli affitti. Non dovrebbero, nei prossimi mesi, verificarsi aumenti notevoli concernenti i prodotti alimentari. Verso la fine d'anno si noterà l'aumento che abitualmente si manifesta in questa stagione. Tenuto calcolo dell'aumento dei prezzi dei foraggi e dei concimi e del fatto che il raccolto non è troppo favorevole non si può attendere una diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli.

Non si prospettano cambiamenti per gli altri gruppi di beni di consumo.

Avuto riguardo alle tendenze richiamate e perdurando l'attuale situazione economica, è poco probabile che il livello dei prezzi dei beni di consumo cada al disotto del 176.

Durante l'anno in corso parecchie amministrazioni statali e parastatali hanno concesso ai loro impiegati aumenti di stipendio : alcune sotto forma di reale aumento, altre aumentando le indennità di rincaro e altre ancora nei due modi.

La Confederazione ha decretato, con effetto retroattivo al 1. gennaio 1956, un aumento nella misura del 5 %, con pareggio del rincaro a 182,6 % rispetto agli stipendi d'anteguerra.

E' noto che con l'adozione della nuova legge sugli stipendi si sono rivalutati gli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti a quota media del 170 %.

Nel messaggio 16 febbraio 1954 avevamo infatti dichiarato che gli stipendi previsti dal progetto di organico si intendevano adeguati non solo alla valutazione delle rispettive funzioni ma anche all'indice medio del 170 %. Un aumento della retribuzione del personale dello Stato e dei docenti a titolo di carovita è pertanto giustificato.

Abbiamo perciò intavolato trattative con il Fronte Unico dei dipendenti statali per stabilire la quota di aumento da concedere: si è raggiunto un accordo nel senso di assegnare un aumento del 3,50 % sugli stipendi base, escluse le indennità di famiglia e per i figli, a contare dal 1. luglio 1956, con un minimo di Fr. 120,— per il secondo semestre a.c.: questo minimo deve essere considerato come maggior retroattività nella concessione dell'indennità di rincaro per le classi inferiori e non come supplemento effettivo.

Accordando un aumento del 3,50 % gli stipendi vengono così compensati sino a quota 176.

Notiamo che con la rivalutazione delle funzioni fatta con l'approvazione dell'organico 1954 e con la concessione dell'aumento proposto la retribuzione dei dipendenti statali e dei docenti raggiunge il seguente livello, rispetto al 1939:

I. IMPIEGATI

a) funzionari inscritti nella I. cl. d'org. (direttori, ing. ecc.):

	org. 1946	*org. 1954*		*3 ½ %*	*totale*		*rivalut.*
con un minimo di	Fr. 10.400	14.640	+	512,40	15.152,40	=	145,69 %
con un massimo di	Fr. 10.400	18.000	+	630,—	18.630,—	=	179,13 %
					quota media		162,41 %

b) impiegati inscritti nella 11 cl. (segr. aggiunti ecc.):

minimo di	Fr. 5.300	8.940	+	312,90	9.252,90	=	174,58 %
massimo	Fr. 6.700	11.100	+	388,50	11.488,50	=	171,48 %
					quota media		173,03 %

c) impiegati inscritti nella 23. cl. (cantonieri stradali ecc.):

minimo di	Fr. 2.500	5.440	+	190,40	5.630,40	=	225,21 %
massimo	Fr. 3.700	6.700	+	234,50	6.934,50	=	187,41 %
					quota media		206,31 %

II. DOCENTI

a) docenti inscritti nella I. cl. (direttori scuole sup.):

minimo di	Fr. 11.000	14.640	+	513,40	15.152,40	=	137,74 %
massimo	Fr. 11.000	18.000	+	630,—	18.630,—	=	169,36 %
					quota media		153,55 %

b) docenti inscritti nella 11. cl. (docenti sc. elementari 9 mesi) uomini:

minimo	Fr. 4.500	8.340	+	291,90	8.631,90	=	191,80 %
massimo	Fr. 5.900	10.500	+	367,50	10.867,50	=	184,20 %
					quota media		188,— %
donne:							
minimo	Fr. 3.700	7.506	+	262,70	7.768,70	=	209,96 %
massimo	Fr. 5.100	9.450	+	330,75	9.780,75	=	191,78 %
					quota media		200,87 %

c) docenti inscritte nella 19. cl. (maestre Case bambini 9 mesi):

minimo	Fr. 2.600	5.900	+	206,50	6.106,50	=	234,86 %
massimo	Fr. 3.400	7.400	+	259,—	7.659,—	=	225,26 %
					quota media		230,06 %

Dai calcoli che precedono si desume chiaramente che l'aumento medio fra il 1946 (ossia fra il 1939) e il 1955 risulta del 162,41 % per le classi alte, per le

classi medie del 173,03 % e per le classi basse del 206,31 %.

Per i docenti la rivalutazione delle classi basse e segnatamente delle donne è più rilevante: abbiamo infatti il 153,55 % per i direttori degli istituti superiori di educazione, il 188 % per docenti e il 200,87 % per le docenti delle classi medie e il 230,06 % per le maestre delle Case dei bambini.

Per gli impiegati e i docenti inscritti nelle classi della 12.a alla 23.a, che rappresentano oltre i ⅔ dei dipendenti, con l'aumento proposto ricevono un adeguamento di molto superiore al rincaro del costo della vita, che è, come abbiamo visto, a fine settembre del 176,5.

La concessione delle indennità di rincaro che vi proponiamo cagionano una spesa totale di Fr. 440.000,— per il 1956 (3 ½ % su Fr. 25.180.000,— di stipendi, compresi i docenti elementari e le maestre delle Case dei bambini) di cui Fr. 330.000,— vanno a carico dello Stato e Fr. 110.000,— a carico dei Comuni.

Per gli anni futuri la spesa supererà il milione se si considera che oltre all'aumento degli stipendi lo Stato e i Comuni dovranno sopportare anche gli oneri relativi alla Cassa pensioni, all'AVS e all'assicurazione infortuni.

FONDO DI STABILIZZAZIONE

Per facilitare la costituzione della riserva necessaria per assicurare più tardi le indennità di rincaro, agli effetti delle Casse pensioni, proponiamo inoltre di istituire, come abbiamo fatto nel 1948, un fondo di stabilizzazione il quale dovrebbe essere alimentato dai contributi del 7 % sulle indennità da pagare dallo Stato e dai Comuni e dal 7 % da prelevare a carico dell'assicurato e del depositante a risparmio.

Il fondo sarà regolato, fintanto che non sarà incorporato il guadagno nella Cassa pensioni, dalle disposizioni concernenti i depositi a risparmio contenute nelle leggi sulle Casse pensioni degli impiegati e dei docenti.

Ciò potrà entrare in funzione con il 1. gennaio 1957.

Vi proponiamo quindi di voler dare la vostra approvazione ai disegni di decreti legislativi che vi accompagnamo, tenendoci a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato: *Stefani*

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che concede indennità di rincaro al personale dello Stato e ai docenti

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 9 ottobre 1956 n. 651 del Consiglio di Stato,

decreta:

A. INDENNITA' DI RINCARO

Art. 1. — Ai dipendenti dello Stato, ai docenti delle scuole elementari, alle maestre delle case dei bambini che ricevono uno stipendio mensile è versata una indennità di rincaro.

Sono pure messi al beneficio dell'indennità di rincaro i Consiglieri di Stato, i magistrati e i membri della Commissione cantonale di ricorso.

Art. 2. — [1] L'indennità è pari al 3,50 % dello stipendio base previsto dagli organici in vigore (escluse le indennità di funzione, di famiglia, per i figli ecc.).

[2] Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato mensilmente, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

[3] Le somme date per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerate stipendi mensili, anche se versate mensilmente.

Art. 3. — Le indennità sono versate proporzionalmente allo stipendio e alla durata della prestazione di impiego; esse sono pagate ogni mese con lo stipendio.

Art. 4. — [1] Le indennità per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini, sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini, con lo stipendio mensile.

[2] Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

B. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5. — L'indennità di rincaro è concessa con effetto dal 1. luglio 1956 e non può essere inferiore all'importo globale di Fr. 120,— per beneficiario, riservato l'art. 3; essa è pagata in una sol volta.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone e ha effetto retroattivo al 1. luglio 1956.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che istituisce un fondo di stabilizzazione per i dipendenti statali e per i docenti

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 9 ottobre 1956 n. 651 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per costituire le riserve necessarie per assicurare più tardi in tutto o in parte le indennità di rincaro nelle Casse pensioni è istituito un fondo di stabilizzazione.

Art. 2. — Ai membri delle Casse pensioni e ai depositanti a risparmio è trattenuta una quota annua del 7 % sull'indennità di rincaro versata dallo Stato, dai Comuni e dalle Amministrazioni delle Case dei bambini.

Art. 3. — [1] Uguale contributo versa il Cantone per i suoi dipendenti; per i docenti e per le maestre delle Case dei bambini paga il 5 % dell'indennità di rincaro.

[2] I Comuni, i consorzi di Comuni e le Amministrazioni delle Case dei bambini versano il 2 %.

Art. 4. — Fintanto che non sarà stato deciso circa l'impiego del fondo di stabilizzazione, gli assicurati, i depositanti a risparmio ed eventualmente i loro superstiti, hanno diritto, in caso di scioglimento dei rapporti di servizio, al rimborso dei contributi secondo gli art. 33 e 34 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni degli impiegati e gli art. 47 e 48 della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei docenti.

Art. 5. — Gli averi del fondo sono ceduti in deposito alla Cassa cantonale; sul deposito lo Stato bonifica l'interesse annuo del 3 ½ %.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1957.